

Contributo a fondo perduto

Riconosciuto anche per gli agriturismi

Abrogato il requisito prevalenza

Decreto – legge 30 novembre 2020, n. 157 (cd. decreto Ristori quater)

• **Inquadramento**

Il contributo a fondo perduto relativo alla filiera della ristorazione spetta anche alle attività agrituristiche che svolgono attività di ristorazione solo in via secondaria ed accessoria rispetto alla prevalente attività agricola. Questa l'importante novità contenuta nell'articolo 21 del decreto Ristori quater (DI n. 157/2020) che ha apportato modifiche all'articolo 58 del DI 104/2020 che ha introdotto un fondo per la filiera della ristorazione.

Sintesi delle novità		
⇕		<ul style="list-style-type: none"> Nella versione originale dell'articolo 58 del DI n. 104/2020 potevano accedere al contributo le imprese attive nel settore della ristorazione con codice Ateco prevalente : <ul style="list-style-type: none"> - 56.10.11 (ristorazione con somministrazione); - 59.29.10 (mense) ; -56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale); - 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole); - 56.21.00 (catering per eventi), e limitatamente alla somministrazione di cibo: <ul style="list-style-type: none"> - 55.10 (alberghi).
⇕	<ul style="list-style-type: none"> Inapplicabilità passata 	<ul style="list-style-type: none"> Con riferimento alle attività agrituristiche, la circostanza che l'attività dovesse essere prevalente, e questo rendeva non applicabile l'agevolazione in quanto l'agriturismo è un'attività connessa a quella agricola. E, come tale non può essere prevalente.
⇕	<ul style="list-style-type: none"> Nuovi codice ateco 	<ul style="list-style-type: none"> L'attivo 21 del decreto ristori quater n. 157/2020 ha fatto chiarezza abrogando il requisito della prevalenza rispetto alle attività agrituristiche . E ha inoltre aggiunto il codice ATECO 55.20.52 , cioè le attività di alloggio connesse alle attività agricole e ha assimilato a questi fini gli ititurismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12.

	⇒	• Nuova faq	<ul style="list-style-type: none">• Una nuova faq apparsa sul sito del portale ristorazione sostiene che :<ul style="list-style-type: none">- l'articolo 58 comma 2 DL 104/2020 deve essere interpretato in coerenza con le altre disposizioni di legge le quali disciplinano l'attività degli agriturismi e prevedono che essi possano svolgere attività di ristorazione solo in via secondaria ed accessoria rispetto alla prevalente attività agricola.
--	---	--------------------	--

A cura di Cinzia De Stefanis

Lunedì 7 dicembre 2020